

REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO approvato con deliberazione G.P. 27 del 21/2/2013

.....OMISSIS

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO O RICERCA, OVVERO DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 48

PRINCIPI GENERALI, PRESUPPOSTI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di **incarichi individuali di lavoro autonomo** (art. 2222 ss. c.c.), **di natura professionale e occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa** a soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per gli incarichi individuali conferiti a persone fisiche. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, inoltre, agli incarichi conferiti a studi professionali associati ed a società di professionisti.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo espressi richiami:
 - a) i contratti di lavoro subordinato comprese le forme flessibili di lavoro;
 - b) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- c) il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- d) il conferimento, relativamente alla materia dei lavori pubblici, di incarichi per attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto, pianificazione e progettazione urbanistica, in quanto disciplinati dagli artt. 91 e seguenti del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006);
- e) per espressa previsione normativa, gli incarichi relativi agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art.1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, comma 6 quater, inserito dall'art. 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano il solo rimborso spese od un costo di modesta entità, equiparabile ad un rimborso spese. (es: convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore)

Queste ultime non sono da considerarsi del tutto escluse dal campo di applicazione del regolamento, ma solamente dagli obblighi di pubblicità e da quello delle procedure comparative, come sostenuto dalla circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 Dipartimento funzione Pubblica. Anche questi incarichi, infatti, sono soggetti ai presupposti di legittimità (di cui al c.8 presente capo) previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001.

- 3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ovvero la prevalenza della prestazione personale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Principi generali, procedura

- 4. Gli incarichi a soggetti esterni regolamentati al presente capo, non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. Non è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
- 5. La prestazione non può essere riferita ad attività esecutiva ordinaria, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, salvo il caso di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione e per le relative domiciliazioni, e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale, direzionale o gestionale.
- 6. L'affidamento di incarichi esterni deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 311/04. Tale valutazione viene acquisita dal Servizio ragioneria antecedentemente l'avvio della prima fase del procedimento di spesa, art. 61 del vigente Regolamento di contabilità e comunque prima dell'espressione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Requisiti e presupposti di legittimità per l'affidamento dell'incarico

- 7. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti **presupposti di legittimità**:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione. Gli obiettivi e i progetti sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del PEG, fatta salva la facoltà della Giunta di approvare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione di ulteriori incarichi di cui al presente regolamento, previa modifica del programma di Consiglio, ove necessaria;
 - b) L'amministrazione deve avere preliminarmente, attraverso apposita verifica, concretamente e formalmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno (vedi modalità art. 54);
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) Il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà;
 - f) Proporzionalità tra compenso pattuito e specificità della prestazione con riferimento alle tariffe medie applicate nel mercato, rilevate anche da apposite ricognizioni.
8. I contratti di incarico vengono stipulati con soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I soggetti incaricati dovranno, pertanto, essere in possesso:
- a) di idonea e comprovata specializzazione universitaria valutata sulla base del curriculum professionale. Per specializzazione universitaria si intende il possesso di idonea laurea magistrale o di laurea triennale più specializzazione conseguita a seguito del compimento di percorsi didattici universitari completi e definiti. (parere n. 5/2008 e n. 10/2008 dell'U.P.P.A. Dipartimento Funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si prescinde altresì dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria anche nel caso di prestazioni di attività di insegnamento nei corsi di formazione professionale, limitatamente all'apprendimento pratico di mestieri artigianali e di attività artistiche o dello spettacolo;
 - b) di un'appropriatezza esperienza lavorativa (non inferiore ad un anno) riferita allo specifico oggetto della prestazione.
9. Per l'affidamento dell'incarico occorre il preventivo espletamento di idonea procedura comparativa intesa all'individuazione del collaboratore o dell'incaricato.

Programmazione degli incarichi da parte del Consiglio

10. La stipulazione di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione (anche nel caso di servizi rientranti negli allegati IIA e IIB del codice dei contratti pubblici, qualora la prestazione richiesta si caratterizzi come tipica del contratto

d'opera), può avvenire solo con riferimento ad attività istituzionali previste dalla legge o nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Il Consiglio, nell'ambito della propria funzione di programmazione, individua gli incarichi di collaborazione autonoma ritenuti di utilità istituzionale e funzionali alle attività dell'ente.
12. L'approvazione del programma degli incarichi ("allegato incarichi") è di norma contestuale all'approvazione del bilancio annuale e della relazione previsionale e programmatica.
13. Non rientrano nell'ambito di previsione dell'attività programmatoria del Consiglio, di cui al precedente punto 12, gli affidamenti di incarichi e collaborazioni che siano già previsti, anche in forma generale, in contesti programmatori e/o pianificatori di settore approvati con specifiche delibere Consiglieri, con particolare riferimento ai programmi retti da finanziamenti comunitari, ai piani di realizzazione di opere pubbliche, ai piani di comunicazione, ai programmi di formazione e agli strumenti di pianificazione, anche urbanistica.

ART. 49

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA

1. Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229-2238 del codice civile, possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di incarichi occasionali (professionisti e non).
2. Tra le prestazioni d'opera intellettuale sono ricompresi:
 - a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico rappresentato dallo svolgimento di un'attività di studio resa nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la produzione di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
 - c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti.

ART. 50

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (CON O SENZA ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI)

1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione ed ai fini dell'applicazione dei relativi trattamenti fiscali, in lavoro autonomo occasionale (professionisti e non) e collaborazioni coordinate e continuative, gli stessi possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolti in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo che esauriscono le proprie finalità prestazionali in un'unica azione o in una ristretta pluralità di azioni assunte in un breve lasso temporale, univocamente intese, comunque, al conseguimento di un unico obiettivo prestazionale.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizzano per l'aspetto della continuità in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo

e la cui durata deve essere definita in sede negoziale, coordinazione, costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo, prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

ART. 51

LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DELL'ENTE

1. Non è consentito conferire incarichi, siano essi di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione.
2. E' consentito conferire incarichi di lavoro autonomo occasionale ai propri dipendenti per compiti non rientranti nelle mansioni d'ufficio.
3. L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione" con corrispondente idonea salvaguardia degli interessi dell'ente al riguardo.

ART. 52

LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel bilancio di previsione annualmente assunto dall'amministrazione provinciale.
2. Dalla determinazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze a soggetti estranei all'ente, sono esclusi gli incarichi finanziati interamente con risorse esterne non gravanti pertanto nel bilancio dell'Ente.
3. Con l'approvazione del conto consuntivo si comunicherà al Consiglio l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

ART. 53

COMPETENZA E RESPONSABILITA'

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente del servizio competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, dal programma approvato dal Consiglio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine nell'ambito del piano esecutivo di gestione, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il dirigente del servizio deve, preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa, dovrà accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di attivare la procedura comparativa, altresì, il Dirigente del Servizio competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna.

3. A tal riguardo lo stesso inoltrerà, al responsabile del Servizio Personale, idonea richiesta affinché questi, per quanto di competenza, provveda, entro i successivi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso l'amministrazione ed ordinariamente assegnate ad altro Servizio. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta inoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.
4. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per danno patrimoniale.

ART. 54

PROCEDURA COMPARATIVA

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifico avviso pubblico approvato dal Dirigente responsabile del servizio competente per materia, secondo le indicazioni previste nell'Allegato "A" del presente regolamento.
3. In particolare l'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o per la creazione di un albo e/o di una banca dati dovrà contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati e le modalità di svolgimento;
 - b. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c. i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - d. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (esame dei *curricula*; esame dei *curricula* con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, colloquio, etc.);
 - e. il valore economico di riferimento della prestazione;
 - f. ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi (obblighi previdenziali ed assistenziali).
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c) eventuali altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite di volta in volta dal Dirigente responsabile del Settore competente.
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- d) non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del presente capo.

ART. 55

MODALITA' DELLA SELEZIONE

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Dirigente responsabile del Servizio competente per materia, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Dirigente responsabile del Servizio potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative e/o delle metodiche di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata significativa il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente verificati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento e, comunque, mediante adozione di criteri rotativi.

ART. 56

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvato e reso pubblico, dal Dirigente responsabile del Servizio competente, il relativo elenco graduato secondo il punteggio assegnato, dal quale saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione o consulenza, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
 - a. tipologia dell'incarico (lavoro autonomo professionale, occasionale o collaborazione coordinata e continuativa);
 - b. oggetto della prestazione;
 - c. durata e luogo della prestazione;

- d. le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
 - e. modalità specifiche di esecuzione e di verifica delle prestazioni;
 - f. compenso e modalità di corresponsione;
 - g. penalità per inadempimenti o ritardo della prestazione (art. 1453 e ss. c.c.);
 - h. clausola risolutiva espressa e eventuali ipotesi di risoluzione contrattuale;
 - i. eventuale clausola di esclusività/non esclusività della prestazione;
 - j. responsabilità;
 - k. ipotesi di recesso;
 - l. modalità di risoluzione delle controversie;
 - m. le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - n. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
4. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta e alle condizioni di mercato. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione della prestazione oggetto dell'incarico, nei modi e nei tempi previsti dal contratto. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Verifica dell'esecuzione della prestazione

- 6. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 7. Ferme restando le ulteriori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
- 8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano altresì applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

- 1. Sul sito web istituzionale dell'ente devono essere obbligatoriamente pubblicati, preventivamente all'esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i., tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi e collaborazioni, completi delle seguenti indicazioni:
 - a. indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
 - b. ragione ed oggetto dell'incarico;

- c. ammontare compenso erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione o di esecuzione anticipata rispetto alla stessa, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente responsabile del servizio preposto.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

ART. 58

EFFICACIA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA DOPO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione dei seguenti elementi:
 - nominativo del consulente;
 - oggetto dell'incarico;
 - compenso erogato.
2. La pubblicazione di cui sopra costituisce condizione integrativa dell'efficacia dell'atto di affidamento dell'incarico di consulenza, la cui assenza determina l'impossibilità di produrre effetti giuridici da parte degli atti medesimi.

ART. 59

TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI ALLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza per i quali è previsto un compenso superiore a €. 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente - per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 60

CASI DI ESCLUSIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. La procedura comparativa disciplinata all'art. 54 del presente capo, non si applica:
 - a) agli incarichi per servizi previsti nell'allegato IIA del codice dei contratti pubblici in quanto integralmente disciplinata dal D.LGS. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello stesso codice dei contratti;
 - b) alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano il solo rimborso spese od un costo di modesta entità, equiparabile ad un rimborso spese – es.: convegni,

seminari, docenze per un numero limitato di ore - (circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 Dipartimento funzione Pubblica).

2. La procedura selettiva inoltre potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:
 - a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura artistica o culturale, attività di docenza, formative, o di conferenziere per le quali non è oggettivamente possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in quanto l'attività richiesta può essere garantita, con le caratteristiche qualitative e personali richieste, solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alle capacità e conoscenze ed all'abilità professionale dello stesso;
 - b) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo o si pongano in regime di continuità e/o contiguità funzionale rispetto all'obiettivo generale che l'amministrazione intende conseguire. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere funzionalmente separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - c) qualora, in esito all'esperimento di una procedura comparativa, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata a trattativa privata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali della proposta collaborativa.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente è consentito l'affidamento dell'incarico in via diretta solo nel caso in cui il compenso da corrispondere non sia superiore a €. 30.000,00, al netto del rimborso delle spese sostenute, degli oneri riflessi e del trattamento fiscale applicato.
4. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Dirigente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente, nonché del ricorso all'affidamento diretto.
5. Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell'incaricato, tutte le restanti disposizioni del presente regolamento trovano compiuta applicazione.

ART. 61

NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi si rinvia alle vigenti normative di settore.
2. Gli incarichi di collaborazione e consulenza già conferiti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi ed efficaci sino alla scadenza degli stessi.

OMISSIS.....